

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA XVI SETTEMBRE"  
Via XVI Settembre, n. 17 – 00053 Civitavecchia (RM) - Tel. 0766/23270 – Fax 0766/580187  
C.M. RMIC8GQ00R – C.F. 91064900581 - [www.comprensivocivitavecchia1.gov.it](http://www.comprensivocivitavecchia1.gov.it)  
[RMIC8GQ00R@istruzione.it](mailto:RMIC8GQ00R@istruzione.it) – [RMIC8GQ00R@pec.istruzione.it](mailto:RMIC8GQ00R@pec.istruzione.it)

**CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5**  
**LETTERA D'ORDINE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO**

Protocollo 2237/b32E

Spett.le  
Telecom Italia S.p.A.  
ICT Solutions & Service Platforms  
Gestione Convenzioni  
Viale Parco dei Medici 61, 00148 – Roma  
fax 800.333.669

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Denominazione e Codice Fiscale <i>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA XVI SETTEMBRE</i>
C.F. 91064900581
Via/Piazza e numero civico, Comune, Provincia, CAP <i>VIA XVI SETTEMBRE N .15/17 - 00053 CIVITAVECCHIA (RM)</i>

PUNTO ORDINANTE
Nome Cognome e Codice Fiscale <i>CORVAIA GIOVANNINA</i>
Posta elettronica <i>RMIC8GQ00R@ISTRUZIONE.IT</i>
Telefono fisso/mobile e fax <i>0766 23270 FAX 0766 580187</i>
Qualifica <i>DIRIGENTE SCOLASTICO</i>



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA XVI SETTEMBRE"**  
Via XVI Settembre, n. 17 – 00053 Civitavecchia (RM) - Tel. 0766/23270 – Fax 0766/580187  
C.M. RMIC8GQ00R – C.F. 91064900581 - [www.comprensivocivitavecchia1.gov.it](http://www.comprensivocivitavecchia1.gov.it)  
[RMIC8GQ00R@istruzione.it](mailto:RMIC8GQ00R@istruzione.it) – [RMIC8GQ00R@pec.istruzione.it](mailto:RMIC8GQ00R@pec.istruzione.it)

--


**FORNITORE**

*Denominazione e Codice Fiscale*

TELECOM ITALIA SPA - PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00488410010

*Via/Piazza e numero civico, CAP, Comune, Provincia*

VIALE PARCO DE' MEDICI, 61 - 00100 – ROMA (RM)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA XVI SETTEMBRE"

Via XVI Settembre, n. 17 – 00053 Civitavecchia (RM) - Tel. 0766/23270 – Fax 0766/580187  
C.M. RMIC8GQ00R – C.F. 91064900581 - [www.comprendivocivitavecchia1.gov.it](http://www.comprendivocivitavecchia1.gov.it)  
[RMIC8GQ00R@istruzione.it](mailto:RMIC8GQ00R@istruzione.it) – [RMIC8GQ00R@pec.istruzione.it](mailto:RMIC8GQ00R@pec.istruzione.it)

**DISCIPLINA E ALTRI ELEMENTI APPLICABILI ALLA PRESENTE LETTERA D'ORDINE**

CONVENZIONE CONSIP PER LA "FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE N. 488/1999 E DELL'ART. 58 DELLA LEGGE N. 388/2000", STIPULATA IN DATA 04-03-2016 CON TELECOM ITALIA;

Il Punto Ordinante dell'Amministrazione Contraente sopra indicata

**DICHIARA**

(ai sensi della legge 445/2000)

di essere autorizzato ad emettere ordinativi per nome e per conto dell'Amministrazione Contraente titolata ad aderire alla Convenzione in qualità di Amministrazione Pubblica come definita ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. n. 165/2001, nonché degli altri soggetti legittimati, che intendano utilizzare la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia ed in particolare di appartenere, come meglio definito nell'Allegato F della Convenzione, al seguente Lotto

**LOTTO 1** (Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, nonché per gli Enti previdenziali)

**LOTTO 2** (tutte le altre Amministrazioni).

**RICHIEDE**

la redazione del "Progetto Esecutivo" per


**PDL N.28**       **sola fornitura**

allegando il DUVRI ed indicando nelle note il codice documento del "Progetto e Preventivo Economico Preliminare" redatto da Telecom Italia e, nel caso di fornitura di soli apparati attivi, la documentazione relativa "Certificazione del cablaggio esistente", nel rispetto di termini, modalità e condizioni stabilite nella predetta Convenzione.

**CAPO PROGETTO AMMINISTRAZIONE**

Nome Cognome e Codice Fiscale **RUSSO MICHELE**

Posta elettronica **MICHE.RUSSO@GMAIL.COM**



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA XVI SETTEMBRE"

Via XVI Settembre, n. 17 – 00053 Civitavecchia (RM) - Tel. 0766/23270 – Fax 0766/580187

C.M. RMIC8GQ00R – C.F. 91064900581 - [www.comprendivocivitavecchia1.gov.it](http://www.comprendivocivitavecchia1.gov.it)

[RMIC8GQ00R@istruzione.it](mailto:RMIC8GQ00R@istruzione.it) – [RMIC8GQ00R@pec.istruzione.it](mailto:RMIC8GQ00R@pec.istruzione.it)

Telefono fisso/mobile e fax 3476521094


Qualifica REFERENTE TECNICO

NOTE

**ALLEGATO: DUVRI\***

\*Si precisa che la compilazione del DUVRI non è obbligatoria:

- nel caso di mera fornitura di beni;
- nel caso di prestazioni inferiori ai 5 gg/uomo.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA XVI SETTEMBRE"  
Via XVI Settembre, n. 17 – 00053 Civitavecchia (RM) – Tel. 0766/23270 – Fax 0766/580187  
C.M. RMIC8GQ00R – C.F. 91064900581 - [www.comprensivocivitavecchia1.gov.it](http://www.comprensivocivitavecchia1.gov.it)  
[RMIC8GQ00R@istruzione.it](mailto:RMIC8GQ00R@istruzione.it) – [RMIC8GQ00R@pec.istruzione.it](mailto:RMIC8GQ00R@pec.istruzione.it)

Ove l'attività abbia ad oggetto tali prestazioni, dunque, il DUVRI non è obbligatorio ma dovrà essere comunque fornito il documento preliminare attestante la valutazione preliminare dell'assenza dei rischi da interferenza.

ALTRI ALLEGATI \_\_\_\_\_

Civitavecchia, 20.04.2016



L'Amministrazione Contraente  
(timbro e firma)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Francesca Conca*

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA XVI SETTEMBRE

Via XVI SETTEMBRE - CIVITAVECCHIA

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI**  
REDATTO AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS 81/08

ELABORAZIONE R.S.P.P.  
ing. A. Del Piano

Revisioni  
n. 0 del \_\_\_\_\_

APPROVATO DA:  
DATORE DI LAVORO

\_\_\_\_\_  
RSPP

\_\_\_\_\_  
MEDICO COMPETENTE

\_\_\_\_\_  
CON LA CONSULTAZIONE DEL  
RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

## 1 PREMESSA

Il presente documento è stato redatto per la predisposizione del Documento Unico della Valutazione del Rischio Interferenziale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, per quanto riguarda affidamento diretto di attività in regime di appalto, d'opera o di somministrazione. Viene preso in esame quanto prescritto dall'art. 26 c. 3-ter, quando il committente non coincide con il datore di lavoro che esercisce i luoghi.

Si ritiene opportuno delineare sinteticamente il quadro normativo, che fornisce le linee guida per lo sviluppo del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze", previsto dalle vigenti normative, da allegare al contratto per l'esecuzione degli appalti relativi a servizi.

## 2 IL QUADRO NORMATIVO

L'immediato riferimento è costituito dal D.Lgs n° 81 del 9 Aprile 2008:

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

.....omissis

1 b) fornisce agli stessi soggetti (l'impresa appaltatrice o lavoratori autonomi) dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività'.

.....omissis

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il quadro normativo risultante dall'entrata in vigore del D.Lgs n° 81/2008, dall'abrogazione delle varie disposizioni legislative in tema di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in pendenza dei decreti integrativi attuativi previsti per l'armonizzazione con le precedenti leggi e regolamenti, è piuttosto complesso, ma non varia sostanzialmente gli obblighi precedentemente previsti, per cui è opportuno dare un cenno storico sulla genesi del citato art. 26 del D.Lgs n° 81/2008, utile ad una migliore comprensione degli obblighi previsti, che nascono dalle precedenti norme di legge.

Con la legge 3 agosto 2007, n. 123 recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" veniva introdotta la necessità di redigere, tra i documenti a corredo dell'appalto, un "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (di seguito DUVRI).

La prima novità di rilievo operata dalla L. n.123/2007 era contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. a), il quale modificava l'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 16 settembre 1994 n. 626, riguardante il "miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

La disposizione novellata prevedeva l'obbligo per il datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore attraverso l'elaborazione di un "documento unico di valutazione dei rischi", che indicasse le misure adottate per l'eliminazione delle "interferenze". La medesima disposizione aggiungeva che "Tale documento è allegato al contratto



d'appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

Veniva, infine, normativamente escluso, anche in questo caso per lavori, servizi e forniture data la natura generale del principio esposto all'art. 86 comma 3 ter, che il costo della sicurezza fosse suscettibile di ribasso.

Le novità introdotte dalla legge n. 123/07 in materia di sicurezza hanno creato difficoltà operative alle Stazioni Appaltanti con particolare riguardo al settore dei servizi e delle forniture, poiché, allo stato attuale, non vi è, una normativa analoga a quella prevista per gli appalti di lavori (D.Lgs n.494/96 e D.P.R. n.222/2003), che desse indicazioni specifiche sia sulle modalità di redazione del DUVRI, sia sulle modalità di valutazione dei relativi costi.

Pertanto l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con Determinazione n.3/2008 del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture.

Predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) e

determinazione dei costi della sicurezza" forniva indicazioni specifiche in merito.

Gli aspetti che vengono chiariti dall'anzidetta Autorità riguardano in particolare:

A. Esistenza di "interferenze" e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI;

B. Valutazione dei costi della sicurezza;

C. Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Si ritiene quindi di potere utilizzare come "Linea guida" per la redazione del DUVRI le indicazioni fornite dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con tramite la citata Determinazione n.3/2008 del 5 marzo 2008.

A. Esistenza di "interferenze" e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI.

Il DUVRI si configura quale adempimento derivante dall'obbligo, previsto già dal novellato art.7 comma 3, del D.Lgs 626/94, del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi. Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l'"interferenza".

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Le Stazioni Appaltanti hanno come unico riferimento per la redazione del DUVRI l'art. 26 del citato D.Lgs n.81/08, riguardante i contratti di appalto o contratti d'opera o di somministrazione lavoro, che non fornisce indicazioni di dettaglio sulle modalità operative per la sua redazione.

Dal dettato normativo, tuttavia, discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;

immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;

derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).



Deve, inoltre, essere sottolineato, come chiarito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture nella propria determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008, G.U. n. 64 del 15 marzo 2008, che la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare

negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, ma si aggiungono anche teatri, biblioteche, strutture sportive, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali i degenti, gli alunni ed anche pubblico pagante o no, ecc.

La circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 24 del 14 novembre 2007 ha poi chiarito che il DUVRI è un documento "dinamico", per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l'intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi. L'aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere inoltre effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento.

Infine, si fa presente che il DUVRI è un documento tecnico, che dovrà essere allegato al contratto di appalto, poiché l'appaltatore dovrà espletare le attività ivi previste, volte alla eliminazione dei rischi. Pertanto, esso va considerato alla stessa stregua delle specifiche tecniche (art. 68 del Codice contratti pubblici), in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti, non deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara.

#### B. Valutazione dei costi della sicurezza


Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si può far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7 comma 1 del DPR n. 222/2003 ed in particolare:

- a) apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
- b) misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- c) eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
- d) mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- e) procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dei costi sarà congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato.

Non è da escludere, infine, che nella fase di cooperazione e coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al contratto, emerga la necessità di apportare modifiche al documento già posto a base d'appalto, secondo quanto già delineato.

In analogia a quanto previsto dall'art. 131 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 pubblicato in G.U. n. 100 del 2 maggio 2006), relativamente ai lavori, può, quindi, prevedersi in tale fase la possibilità per l'appaltatore di presentare proposte integrative al DUVRI, proposte che naturalmente dovranno rappresentare oggetto di attenta valutazione da parte delle stazioni appaltanti. L'art. 131, comma 2, lett. a) del codice prevede infatti che entro



30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario può presentare alle amministrazioni aggiudicatrici eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento.

Si evidenzia, quindi, l'opportunità di inserire nel capitolato d'oneri una apposita dicitura, la quale indichi che il committente ha redatto (o non ha redatto) il DUVRI e che tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

#### C. Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso

Per quanto riguarda i "Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso", dalla citata determinazione si ricava che:

1. per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi siano congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato;
2. per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, essi vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante.

I soli costi della sicurezza per gli interventi contenuti nel DUVRI, devono essere quindi quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta.

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura (quindi NON A PERCENTUALE), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.

Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

Si segnala che nei contratti misti rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del citato d.lgs 81/08, per i quali occorre redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, l'analisi dei rischi interferenti di cui sopra e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.


Per il calcolo dei costi della sicurezza, si è seguito il modello proposto nelle linee guida dell'Università degli Studi di Torino del luglio 2008.

### 3 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

In sede di riunione di coordinamento, il committente deve mettere a disposizione la seguente documentazione (a seconda della tipologia dell'intervento):

- Progetti degli impianti tecnologici e relativi certificati di conformità
- piano di evacuazione
- DVR aziendale
- contratti d'appalto e simili

### 4 FINALITA' E MODALITA' DI COORDINAMENTO



Nel presente documento per Stazione Appaltante, che sarà denominata "Committente" si intende la scuola I.C. XVI SETTEMBRE di Civitavecchia.

Il presente documento, denominato DUVRI, ha per oggetto la cooperazione e il coordinamento tra il Committente e le imprese appaltatrici o d'opera e/o lavoratori autonomi, al fine di coordinarsi e adottare le misure di sicurezza necessarie per eliminare, o ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze lavorative tra il Committente e la ditte appaltatrici e d'opera nell'ambito dell'espletamento delle relative attività all'interno e/o all'esterno degli spazi della struttura nella sede centrale e nei plessi della scuola, d'ora innanzi denominati "Luoghi".

Per raccogliere gli elementi necessari alla redazione del DUVRI, è stata esaminata la documentazione elencata al paragrafo 3, sono stati effettuati sopralluoghi


All'atto dell'affidamento di un lavoro ad una specifica ditta, il presente DUVRI sarà esaminato in una preliminare riunione di coordinamento indetta dal committente a cui prenderanno parte i datori di lavoro o loro delegati di appaltatori e/o i lavoratori autonomi, con due scopi precisi:

- Coordinamento tra gli altri appaltatori e comunque con il personale e le attività del Committente (sia didattica che gestionale).
- Condivisione anche a seguito di modifiche e/o integrazioni, attraverso l'esame del programma dei lavori e dei DVR dei committenti, da parte dei prestatori d'opera e degli appaltatori. In questa fase saranno anche rivalutati i costi della sicurezza.

Nella riunione, ai sensi dell'art. 26 c. 2 lett. a e b, anche i datori di lavoro, compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva a tal fine in quell'occasione:

- viene nominato un preposto che abbia le capacità di garantire l'attuazione del presente DUVRI, controllandone la corretta applicazione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
- vengono individuati un addetto all'evacuazione e all'emergenza ed un addetto al primo soccorso, che abbiano la formazione prevista dal decreto 81/08 e acquisiscano in particolare il piano di emergenza ed evacuazione, per poterlo applicare in caso di emergenza e per poter individuare i presidi antincendio, le cassette di primo soccorso e l'ubicazione dei riferimenti ai presidi esterni.



## 5 OGGETTO DEL CONTRATTO D'APPALTO

### 5.1. GENERALITA'

La manutenzione è generalmente svolta dall'Ente proprietario che detiene la proprietà degli immobili. In questo caso è l'Ente proprietario che assume il ruolo di Committente e quindi a lei compete la redazione del DUVRI

In tal caso comunque l'art. 26 c. 3 ter del d.lgs 81/08 e s.m.i. impone che il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, ovvero la scuola, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali. Pertanto il Duvri dell'Ente proprietario andrà integrato con la parte specificata in APPENDICE.

Per circostanze emergenziali o in altre particolari occasioni, la Scuola affida direttamente il lavoro a ditta specializzata (per esempio nell'assistenza agli alunni disabili – AEC e OSS). Allora in tal caso essa assume il ruolo di Committente con i doveri che derivano dall'applicazione dell'art. 26 del d.lgs 81/08 e s.m.i. Altrettanto, non saranno oggetto del presente DUVRI le attività di sola fornitura e di prestazione intellettuale.

Il presente appalto ha per oggetto la conduzione, la fornitura e l'installazione di una rete locale a servizio degli immobili dell'IC XVI settembre, riportato nella richiesta di progetto da parte del Committente e nel progetto preliminare redatto dall'Appaltatore.

In dettaglio le sedi oggetto dell'appalto sono:

plesso Laurenti

plesso Cialdi

plesso Manzi

plesso via Regina Elena

Le sedi sono già parzialmente dotate di cablaggio strutturato che copre parzialmente segreteria, aule e presidenza.

L'obbiettivo del progetto è quello di estendere la copertura totale WIFI in ogni edificio.

:


### 5.2. UTILIZZATORI DELLA STRUTTURA E DEGLI SPAZI ATTIGUI

Il presente piano di valutazione dei rischi interferenti si applica a:

- i lavoratori del Committente (alunni, docenti e personale ATA)
  - al pubblico e visitatori
  - agli addetti a sola fornitura e a soli servizi di consulenza professionale e a progetto
  - ai lavoratori dell'appaltatore
- E, come detto, a tutti i plessi dell'I.C. XVI settembre

Nel caso risultassero necessari mutamenti a seguito di variazioni delle esigenze di servizio e di gestione, dovrà essere conseguentemente modificato anche il DUVRI.

ANAGRAFE DEL COMMITTENTE	
Nome/ ragione sociale	IC XVI SETTEMBRE
Sede Legale	Via XVI settembre - Civitavecchia
Datore di lavoro	D.S. Giovannina Corvaia



RSPP	Ing. Agostino Del Piano
Medico Competente	Dr. Paolo Moretti
RLS	

ANAGRAFE APPALTATORE	
RAGIONE SOCIALE	
RAPPRESENTANTE LEGALE	
DATORE DI LAVORO	
INDIRIZZO	
TELEF./FAX	
E-MAIL	
R.S.P.P.	
M.C.	
R.L.S.	
LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO	
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO	
ADDETTI ANTINCENDIO	



## 6. ATTIVITA' CONNESSE ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

L'art. 26 del d.lgs 81/08 e s.m.i. prevede un certo numero di incombenze in sede di affidamento lavori. Il DUVRI è una di queste, ma non l'unica.

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g) del d.lgs 81 e s.m.i., l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Attualmente, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
  - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai punti 1 e 2, l'obbligo di cui al punto 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI d.lgs 81/08 e s.m.i..

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5...<omissis>



6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

#### PROCEDURA

Nell'ipotesi in cui la scuola valuti la presenza di rischi da interferenze, è necessario prima della gara:

- 1) individuare i rischi da interferenze e le relative misure atte ad eliminarli o quantomeno ridurli;
- 2) stimare i costi della sicurezza relativamente alle interferenze.
- 3) inviare alle ditte in gara copia del DUVRI (contenente tutti i rischi da interferenze e non solo quelli oggetto del singolo appalto) con l'indicazione dei costi della sicurezza connessi allo specifico appalto. Le imprese, valutato il DUVRI, nelle loro offerte dovranno indicare i costi relativi alla sicurezza (anche aggiuntivi rispetto a quelli indicati dalla scuola) e le eventuali misure integrative.

Individuata la ditta aggiudicataria, il DUVRI, dopo eventuale adeguamento, dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'impresa.

La scuola deve inoltre verificare i requisiti tecnico professionali della ditta aggiudicataria, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, richiedendo all'impresa aggiudicataria oltre al certificato camerale, anche il DURC (con validità non oltre 120 gg) e l'acquisizione dell'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D. P. R. 28/12/2000 n. 445.

#### MISURE DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE LAVORAZIONI

Nello svolgimento delle attività di appalto, il personale occupato dalla ditta appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento ai sensi:

- art. 6 della Legge 123/07
- artt. 18-20-21-26 del D.lgs. 81/08

## 7 VALUTAZIONE GENERALE DEI RISCHI INTERFERENTI

### 7.1. METODO DI VALUTAZIONE

le fasi su cui si articola la valutazione dei rischi sono:

- I fase: identificazione delle Sorgenti di Rischio.
- II fase: individuazione dei Rischi di Esposizione.
- III fase: stima dei Rischi di Esposizione.



La fase di valutazione e controllo dei rischi prevede la definizione della probabilità del verificarsi di un evento dannoso e della gravità delle sue conseguenze, utilizzando l'approccio semi-qualitativo per la valutazione dei rischi.

L'approccio semi-qualitativo è fondato sulla strutturazione di scale semi-qualitative della probabilità (P) e della gravità (G).

La scala della probabilità (P) è legata, ovviamente, alla probabilità del manifestarsi dell'evento e cioè ai dati statistici disponibili relativi all'azienda stessa o, ancora allo specifico settore industriale ma anche alla competenza professionale del valutatore.

P1 = probabilità bassissima (evento improbabile),  
P2 = probabilità medio-bassa (evento possibile),  
P3 = probabilità medio-alta (evento già verificatosi),  
P4 = probabilità alta (evento ripetuto).

Analogamente, la scala della gravità (G) è legata alle conseguenze dell'evento che ne possono derivare:

G1 = gravità trascurabile (danno: abrasioni, tagli, ecc.),  
G2 = gravità modesta (danno: ferite, lesioni, ecc.),  
G3 = gravità notevole (danno: fratture, lesioni gravi, ecc.),  
G4 = gravità ingente (danno: lesioni gravissime, morte).

Attribuendo ad ogni rischio una probabilità ed una gravità è stata costruita una matrice di rischio dove, in ordinata è riportata la gravità del danno (G) ed in ascissa la probabilità (P) del verificarsi dell'evento.

La matrice di rischio costruita può essere divisa in quattro aree corrispondenti ad un:

rischio tollerabile: condizioni che, nonostante il completo rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, possono produrre al lavoratore, lesioni o disturbi lievi con inabilità ed effetti rapidamente reversibili con casistica (aziendale e/o ufficiale) bassa;

rischio modesto: condizioni che, nonostante il completo rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, possono produrre al lavoratore lesioni o disturbi lievi con inabilità ed effetti rapidamente reversibili con casistica (aziendale e/o ufficiale) media;

rischio grave: condizioni che, nonostante il completo rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, possono produrre al lavoratore un infortunio grave o un'esposizione i cui effetti risultano acuti o cronici con inabilità reversibile con casistica (aziendale e/o ufficiale) media;

rischio molto grave: condizioni che, nonostante il completo rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, possono produrre al lavoratore un infortunio o un'esposizione i cui effetti risultano acuti o cronici con inabilità irreversibile ed invalidante con invalidità totale conseguenze letali.

La matrice costruita (vedi Tabella seguente), infine, rappresenta la scala delle priorità delle misure di prevenzione e protezione dai rischi che devono essere adottate per eliminare o ridurre e controllare i rischi per ciascuna delle mansioni svolte dal personale dell'azienda

P4				
P3				
P2				
P1				
R	G1	G2	G3	G4

Tabella 1. Matrice del rischio

PROBABILITÀ	FREQUENZA EVENTO
P 1	Bassissima
P 2	Medio-Bassa
P 3	Medio-Alta
P 4	Alta
GRAVITÀ	DANNO CONSEGUENTE
G 1	Trascurabile (abrasioni, tagli, ecc.)
G 2	Modesta (ferite, lesioni, ecc.)
G 3	Notevole (fratture, lesioni gravi, ecc.)
G 4	Ingente (lesioni gravissime, morte)

Tabella 2 Definizioni delle sigle relative alla matrice del rischio

Area 1	Area 2	Area 3	
Rischio Tollerabile	Rischio Modesto	Rischio Grave	Rischio Molto Grave

Tabella 3 Attribuzione del livello di rischio

“ L’obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel consentire al Datore di Lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per la salvaguardia della sicurezza e la salute dei lavoratori”.

La riduzione del rischio può avvenire mediante misure atte a ridurre la probabilità del verificarsi di un determinato danno atteso ( adozione di misure di prevenzione ) e/o di mitigazione delle eventuali conseguenze ( adozione di misure di protezione, atte a diminuire l’entità del danno).

La decisione dell’intervento, che sia dell’uno o dell’altro tipo, necessita di stabilire prima quale sia il livello di rischio accettabile  $R_a$  , in base al quale verranno giudicate bisognose di intervento in via prioritaria tutte quelle situazioni che presentano un livello di rischio  $R$  tale che:  $R > R_a$

Livello di rischio	Azione da intraprendere	Scala di Tempo
Tollerabile	Instaurare un sistema di verifica che consenta di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza preventivate	1 anno
Modesto	Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a verificare la efficacia delle azioni preventivate	6 anno
Grave	Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio provvedendo ad eliminare le anomalie che portano alla determinazione di livelli di rischio non accettabili, come da procedure di lavoro in sicurezza.	2 mesi
	Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio provvedendo a sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili, come da procedure di lavoro in sicurezza.	Immediatamente

Tabella 4 indice generale degli interventi per la riduzione del rischio




Figura 1 Schema esplicativo della metodologia di riduzione del rischio da non accettabile ad accettabile

**7.2. VALUTAZIONE DEI RISCHI ESISTENTI NEI LUOGHI DEL COMMITTENTE ULTERIORI RISPETTO ALL'ATTIVITA' DELL'APPALTATORE**


PERSONALE ESPOSTO: ADDETTI ALLE MANUTENZIONI E INSTALLATORI

Rischi per la sicurezza


n.	Pericolo	Rischio	Misure	Responsabile
1	Crollo di strutture	P=1 D=4 R=4	I fabbricati e le parti dispongono del certificato di collaudo statico. Gli scaffali sono ben vincolati e sono presenti i cartelli di portata. Prima di attivare il lavoro di manutenzione, il committente effettuerà un sopralluogo con l'appaltatore e, in caso di problematiche, agirà per le proprie competenze o avvertirà l'Ente proprietario per far mettere in sicurezza la struttura, Nelle more, sospenderà i lavori. (E)	Committente/Proprietario dello stabile
2	Inciampo/scivolamento	P=2 D=2 R=4	I pavimenti devono essere connessi. Eventuali situazioni non prevedibili devono essere protette e segnalate e ripristinate al più presto (E). Il lavaggio dei pavimenti non è un'attività che deve interferire con le altre, per cui, se non gestibile a zone, deve essere differita. Qualsiasi sversamento ad opera del personale del committente va immediatamente pulito (E). Qualora il personale di qualsiasi appaltatore non abbia familiarità con i luoghi oggetto dell'intervento, sarà accompagnato dal preposto (responsabile nominato prof.. Russo Michele) o suo delegato di adeguate capacità tecniche (E). Sono prescritte per il personale dell'appaltatore scarpe di sicurezza (E). Il Committente consegnerà l'area di cantiere e di deposito (E) I lavoratori dell'appaltatore che si approvvigionano dei materiali, hanno accesso solo ai luoghi specifici e devono uscire/entrare nell'edificio sotto il controllo del preposto (E).	Committente
3	Elettrocuzione/folgorazione	P=1 D=4 R=4	Tutti gli impianti della scuola sono a norma con progetto e certificato di conformità. Il committente dovrà avere dall'Ente proprietario in copia e rendere disponibile la documentazione	Committente



n.	Pericolo	Rischio	Misure	Responsabile
			<p>tecnica (E).  Gli impianti di terra ed equipotenziale e quelli eventuali di protezione da scariche atmosferiche devono essere denunciati e periodicamente verificati secondo le procedure del d.l. 462/01. Sono consegnati specificatamente all'appaltatore, in caso di sua richiesta, i punti di presa dell'impianto. In tal caso i quadri contenenti le protezioni dei circuiti sono sotto la custodia del preposto, che ne garantisce l'inaccessibilità a chiunque. In caso sia necessario intervenire sui quadri, l'intervento sarà coordinato dal preposto (E).</p> <p>L'appaltatore ha l'obbligo di verificare anche mediante strumentazione, le condizioni di sicurezza del circuito prima di eventuali interventi sull'impianto elettrico, sempreché le verifiche siano di sua stretta competenza.</p> <p>Sono vietati interventi manutentivi sull'impianto elettrico con impianto in tensione o manomissioni dell'impianto fisso concesso in uso: qualsiasi riscontro va comunicato al preposto. Per intervenire sugli impianti elettrici, anche fuori tensione, è richiesta al personale dell'appaltatore la qualifica di PES o PAV (E).</p>	
4	Incendio	P=1 D=4 R=4	<p>L'attività è soggetta a CPI dei VVF. E' reso disponibile il piano di evacuazione, con l'identificazione della viabilità di sicurezza (E)</p> <p>E' attivata dall'Ente proprietario la manutenzione dei dispositivi attivi da annotare su apposito registro (E)</p> <p>Sono disposti cartelli che segnalano alle auto di non parcheggiare in corrispondenza di eventuali scale e porte di emergenza, impedendone l'apertura e quindi la loro fruibilità e la fruibilità degli spazi necessari all'esodo (E).</p>	Committente



n.	Pericolo	Rischio	Misure	Responsabile
			<p>Verifica, dell'appaltatore, insieme al preposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-dell'efficienza delle eventuali compartimentazioni</li> <li>-del funzionamento delle luci di emergenza (1)</li> <li>-della fruibilità dei percorsi d'esodo</li> <li>-della disponibilità e funzionalità dei mezzi di estinzione, di segnalazione e della segnaletica (E)</li> </ul> <p>Non superare il massimo affollamento in relazione alle uscite di sicurezza presenti (E)</p> <p>Non aumentare indebitamente il carico di incendio</p> <p>Non introdurre materiali combustibili e/o infiammabili nei locali a rischio specifico (E)</p> <p>Lasciare sgombrere le vie di esodo e l'apertura delle porte di sicurezza È vietato il deposito, anche se temporaneo, di materiale lungo le vie di esodo (E).</p> <p>Presenza e comunicazione all'appaltatore degli addetti ai compiti speciali con formazione specifica sul piano di evacuazione (E).</p> <p>Vige in tutte le strutture il divieto di fumo e di uso di fiamme libere. Qualora sia necessario operare con fiamme libere, l'appaltatore richiede e riceve un permesso scritto dal Dirigente Scolastico che ne stabilisce modalità, precauzioni tempi e limitazioni (E).</p> <p>Non rimuovere segnaletica e mezzi di protezione.</p> <p>Le planimetrie di orientamento, dove previste, sono affisse e queste, come il piano di evacuazione, sono state oggetto di informazione con sopralluogo congiunto(E).</p>	



n.	Pericolo	Rischio	Misure	Responsabile
5	Caduta dall'alto	P=1 D=3 R=3	Tutte le parti in quota ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile sono protette. Qualora non lo siano (in particolare tetti o terrazze), l'appaltatore deve utilizzare un sistema di imbraco. Prima di salire su un tetto, l'appaltatore deve ricevere un permesso scritto e indicazioni precise sulla praticabilità della struttura (E).	Committente
			E' vietato al personale dell'appaltatore salire su banchi, scrivanie e sedie o altre strutture per raggiungere posizioni elevate (E).	Appaltatore
			Predisporre periodica verifica del fissaggio e della stabilità di eventuali scaffalature o corpi/strutture sospesi (E)	Committente/Ente proprietario
			E' vietato adoperare da parte dell'appaltatore attrezzature del committente (neanche le scale). Prima dell'utilizzo di una scala l'appaltatore dovrà valutare la stabilità degli appoggi (E).	Appaltatore/committente  -appaltatore
			Negli stabili serviti da ascensore, lo stesso deve essere sottoposto a manutenzione e verifiche periodiche. Devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza. La documentazione va richiesta all'Ente proprietario (E).	Committente
6	Ferite/traumi	P=1 D=4 R=4	Segnalare all'appaltatore in sede di sopralluogo iniziale ed obbligatorio le cassette di primo soccorso e dei cartelli con i riferimenti ai presidi esterni, controllando la scadenza e la completezza del materiale. In ogni caso, l'appaltatore prevede nella zona di lavoro una propria cassetta di primo soccorso (E).	Committente  appaltatore
			E' vietato al personale dell'appaltatore e a chiunque non espressamente autorizzato accedere in locali o spazi non espressamente consentiti e autorizzati dal committente (informativa scritta) (E).	Committente



n.	Pericolo	Rischio	Misure	Responsabile
7	Caduta di materiale dall'alto	P=1 D=4 R=4	Periodicamente (ogni anno) il committente chiede all'Ente proprietario di effettuare un sopralluogo per verificare e conseguire la stabilità degli elementi sospesi (corpi illuminanti, controsoffitti, casse di diffusione sonora, strutture dei tendaggi, macchine per condizionamento, ecc) annotandone l'esito su apposito registro (E).	Committente
			L'appaltatore deve comunque mettere in sicurezza, preventivamente all'inizio lavori, elementi sospesi che insistono sull'area di lavoro con sistemi provvisori ma affidabili	Appaltatore
8	Radiazioni ottiche solari	P=1 D=2 R=2	Per lavori all'aperto gli addetti si devono proteggere con tuta, cappello e occhiali da sole (E).	APPALTATORE

- (1) in caso le lampade fossero insufficienti o non funzionanti, l'appaltatore provvederà a dotare il personale di sorgenti di emergenza con caratteristiche equivalenti.




Rischi per la salute

n.	Pericolo	Rischio	Misure	Responsabile
1	Rumore	P=1 D=1 R=1	Il Committente ha effettuato una propria valutazione del rischio rumore nei vari ambienti ed il rischio è basso	Committente
2	Vibrazioni	P=1 D=1 R=1	non risultano sorgenti	Committente
3	Rischio chimico	P=1 D=1 R=1	I prodotti chimici del committente sono principalmente toner contenuti nelle fotocopiatrici e stampanti e prodotti per la pulizia; dalle schede di sicurezza che accompagnano le confezioni e le macchine, il rischio è basso per la sicurezza e irrilevante per la salute. L'aerazione naturale è sufficiente. La stanza o l'armadio in cui sono conservati i prodotti per le pulizie è mantenuto sotto chiave. Il committente dispone che le attività di pulizia della scuola siano sfalsate temporalmente o spazialmente rispetto alle attività dell'appaltatore (E)	Committente
4	Lavori in luoghi ristretti e a rischio specifico	P=1 D=4 R=4	E' vietato lavorare per chiunque in tali luoghi senza permesso scritto del Committente (E)  E' vietato il lavoro in solitario  Segnaletica di divieto di accesso  Gli addetti dell'appaltatore devono avere una formazione specifica per operare in luoghi ristretti	Appaltatore
5	Rischio biologico	P=1 D=3 R=3	I filtri dell'impianto di condizionamento sono sottoposti a manutenzione	Committente



n.	Pericolo	Rischio	Misure	Responsabile
			<p>periodica (E).</p> <p>E' prevista la manutenzione per la pulizia dei bagni, in cui si può avere rischio biologico.</p> <p>Il Committente assegna preventivamente il bagno utilizzabile dal personale dell'appaltatore</p> <p>Nelle attività in spazi aperti si possono verificare morsicature di animali o insetti. L'appaltatore dovrà impiegare idonei DPI.</p>	appaltatore
6	Microclima	P=1 D=2 R=2	Gli ambienti all'interno della struttura sono tutti riscaldati. La manutenzione è dell'Ente proprietario.	Committente/Ente proprietario
7	Comfort e pulizia	P=1 D=2 R=2	L'illuminazione naturale ed artificiale è generalmente sufficiente. In ogni caso l'appaltatore integrerà l'illuminazione artificiale, in caso di insufficienza.	Appaltatore



**7.3. RISCHI CHE L' APPALTATORE INTRODUCE NEI LUOGHI E SULLE PERSONE CHE LI FREQUENTANO, COMPRESI QUELLI INTRODOTTI SUGLI ALTRI APPALTATORI DIVERSI DA QUELLO RESPONSABILE DELL'INTRODUZIONE DEL RISCHIO**

**7.3.1.MANUTENTORI, INSTALLATORI**

**BREVE DESCRIZIONE DELLE FASI DI LAVORO**

1 allestimento cantiere

2 trasporto materiali fino al locale interessato, Deposito degli stessi

3 manutenzione, montaggio e collaudo


4 smobilizzo cantiere, smaltimento rifiuti

**LUOGHI**

Aule, corridoi, uffici, laboratori.

**Rischi per la sicurezza**


n.	Pericolo	Rischio	Esposti	Misure	Responsabile
1	Elettrocuzione soprattutto per contatto indiretto in corrispondenza di masse e masse estranee	P=1 D=4 R=4	-personale del Committente (docenti, ATA e alunni) -eventuali altri appaltatori - fornitori - visitatori	In caso di operazioni di attività con possibile presenza di pubblico o personale e alunni della scuola, da condursi solo per assoluta necessità improrogabile, l'area deve essere opportunamente delimitata, segnalata e messa in sicurezza. L'appaltatore in ogni caso deve essere PES o PAV e il lavoro deve essere preventivamente autorizzato dal d.l. e sotto il controllo del preposto  In caso di intervento, lucchettare in maniera certa le protezioni generali che disattivano la parte di impianto in lavorazione o attuare misure di sicurezza equivalenti. Contrassegnare la	Appaltatore




n.	Pericolo	Rischio	Esposti	Misure	Responsabile
				<p>zona quadri segnalando il divieto di accesso a persone estranee</p> <p>Le operazioni elettriche che intervengono sulle protezioni attive e passive dell'impianto, devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dal Committente, dandone ampia diffusione a tutti i lavoratori. In particolare, non è consentito disconnettere l'impianto di terra o bypassare le protezioni differenziali durante qualsiasi altra attività (in particolare quella scolastica).</p>	
2	Incendio/Esplosione e scoppio	P=1 D=4 R=4	<ul style="list-style-type: none"> <li>-personale del Committente (docenti, ATA e alunni)</li> <li>-fornitori</li> <li>- pubblico</li> </ul>	<p>Vietato accendere fiamme libere e fumare. In caso di operazioni che implicino la necessità di fiamme libere, queste devono essere preventivamente autorizzate dal Committente.</p> <p>Formazione professionale periodica, comprovata da attestati</p> <p>E' vietato occupare le vie di fuga con materiali, o inibirle in qualsiasi modo, anche</p>	Appaltatore



n.	Pericolo	Rischio	Esposti	Misure	Responsabile
				<p>momentaneamente. E' altresì vietato collocare detto materiale dietro le porte di emergenza, impedendone l'apertura. E' vietato parcheggiare in corrispondenza delle uscite di sicurezza. Le attività che prevedono l'interruzione del servizio dell'impianto antincendio, vanno obbligatoriamente condotte di pomeriggio, sempre previo autorizzazione scritta del committente.</p>	
3	Aumento del carico di incendio	P=1 D=4 R=4	<ul style="list-style-type: none"> <li>-personale del Committente (docenti, ATA e alunni)</li> <li>-fornitori</li> <li>- pubblico</li> </ul>	<p>Cartellonistica di divieto.</p> <p>E' consentito il deposito di materiale combustibile (carta legno, plastica in deposito ecc.) solo nei luoghi indicati dal committente; è vietato il deposito di materiale anche se temporaneo lungo i percorsi d'esodo od in prossimità delle uscite.</p> <p>Non deve essere aumentato indebitamente il carico di incendio, quindi le quantità devono essere mantenute sotto controllo (l'appaltatore dovrà preparare una lista di materiali con i quantitativi per avere l'autorizzazione del</p>	Appaltatore



n.	Pericolo	Rischio	Esposti	Misure	Responsabile
				Committente). I materiali combustibili e infiammabili dell'appaltatore, vanno posti all'esterno, a distanza di sicurezza dai fabbricati e dalle aree frequentate, con apposita delimitazione e segnaletica.	
4	Inciampo, scivolamento	P=1 D=4 R=4	-personale del Committente (docenti, ATA e alunni) -fornitori - pubblico	Le aree comuni e le aule devono essere lasciate sempre pulite e sgombrare da attrezzature, in modo che nessuno possa inciampare o scivolare. Qualsiasi sversamento va immediatamente pulito. I cavi devono essere mantenuti sollevati dal pavimento, soprattutto nelle aree comuni di passaggio. E' vietato lasciare materiale o attrezzi al di fuori delle aree di cantiere, Nel caso eccezionale che l'attività dell'appaltatore sia contemporanea a quella del committente (da evitare), le modalità di lavoro vanno preventivamente dichiarate al Committente, che, dopo un'attenta analisi, potrà autorizzarne l'esecuzione o comandarne il differimento.	Appaltatore
6	Caduta di materiale	P=1 D=4	-personale del	Qualora si debba	Appaltatore



n.	Pericolo	Rischio	Esposti	Misure	Responsabile
	dall'alto	R=4	Committente (docenti, ATA e alunni) -fornitori - pubblico	<p>intervenire su una parte posta in alto, sussiste il rischio di caduta di materiale dall'alto.</p> <p>Si dovrà recintare l'area in modo che il personale estraneo non corra questo rischio, verificando la tenuta di queste parti a fine lavoro. Solo allora si potrà rimuovere il transennamento. La rimozione di parti in alto non deve interferire con la normale attività didattica.</p> <p>In alternativa, l'attività manutentiva va svolta di pomeriggio, quando non ci siano alunni, personali e visitatori. Soprattutto per attività all'esterno, vanno messe in opera, accordandosi, tutte le protezioni (mantovane parasassi, teli antipolvere, passaggi protetti, ecc.) necessarie. I carichi sospesi vanno lasciati in sicurezza.</p>	
7	Ferite e traumi	P=1 D=2 R=2	-personale del Committente (docenti, ATA e alunni) -fornitori - pubblico	<p>Nello spostamento di scale portatili o per sfondamento e rottura di vetri o per caduta di infissi. Tutte queste operazioni devono prevedere una formazione nell'utilizzo delle scale evitando nel modo più assoluto di</p>	Appaltatore




n.	Pericolo	Rischio	Esposti	Misure	Responsabile
				trasportare gli attrezzi da lavoro in presenza del personale e degli alunni. E' anche necessaria una recinzione della zona in modo che nessun estraneo possa essere interessato al rischio. I supporti che sorreggono la recinzione devono avere adeguati cappellotti antiferimento.	
8	Caduta dall'alto	P=1 D=2 R=2	-personale del Committente (docenti, ATA e alunni) -fornitori - pubblico	Le aree di lavoro che possano essere accessibili dove si manifesta questo rischio devono essere protette con solide barriere inamovibili. Eventuali scale portatili, necessarie per accedere a tali aree, non vanno lasciate incustodite e a fine giornata vanno tolte, se il locale non può essere chiuso a chiave.	Appaltatore
9	Scontro/investimento	P=1 D=2 R=2	-personale del Committente (docenti, ATA e alunni) -fornitori - pubblico	L'accesso dei mezzi dell'appaltatore deve essere regolamentato. Dovrà essere consentito l'ingresso e l'uscita quando nel cortile non ci siano gli alunni. Dovrà essere concordato con il committente un'area di stazionamento. L'appaltatore dovrà sorvegliare che in retromarcia non ci siano persone dietro al mezzo.	Appaltatore
10	Interferenze con altro personale	P=1 D=2 R=2	-personale del Committente	Deve essere evitato. Il lavoro può essere	Appaltatore



n.	Pericolo	Rischio	Esposti	Misure	Responsabile
			(docenti, ATA e alunni) -fornitori - pubblico	svolto contemporaneamente all'attività didattica o all'attività di altri manutentori solo se i luoghi sono indipendenti e se si sfalsino gli orari di accesso alle parti comuni. In alternativa, l'attività deve essere svolta di pomeriggio, in orario in cui non ci sia attività di didattica.	

#### Rischi per la salute

n.	Pericolo	Rischio	Esposti	Misure	Responsabile
1	Rumore	P=1 D=2 R=2	-personale del Committente (docenti, ATA e alunni) -fornitori - pubblico	In caso di utilizzo di attrezzature rumorose, preventivamente la ditta produrrà nel POS la relativa valutazione del rischio e informerà il committente, che prevederà lo spostamento delle proprie attività o, preferibilmente, comanderà di effettuare tali lavorazioni in assenza di personale estraneo	Appaltatore
2	Polveri	P=1 D=2 R=2	-personale del Committente (docenti, ATA e alunni) -fornitori - pubblico	Le attività polverose devono essere preventivamente autorizzate dal D.S. Esse devono essere effettuate in assenza di alunni e personale scolastico. Una volta terminati i lavori, l'area deve essere opportunamente bonificata	Appaltatore



## 8 RIUNIONI DI COORDINAMENTO

La riunione di coordinamento preliminare per la verifica e lo scambio dei rischi dovrà essere in prima istanza organizzata tra:

- referenti del Committente;
- referenti dell'impresa appaltatrice;


Detta riunione svilupperà i seguenti contenuti:

- tipologia delle attività da svolgere;
- periodo di esecuzione delle sopradette attività, quando programmabili;
- rischi presenti nei Luoghi;
- rischi conseguenti all'interferenza (per la presenza di imprese esecutrici di lavori di manutenzione, forniture, ecc. all'interno dell'attività);
- discussione sulle modalità operative previste dall'appaltatore, conseguenti ai rischi e alle interferenze di cui ai punti precedenti.
- eventuali proposte atte a conseguire miglioramenti nelle azioni di prevenzione e protezione per diminuire i rischi dovuti alle interferenze.

Successivamente verranno indette periodicamente altre riunioni di coordinamento, nel corso delle quali si provvederà ad effettuare una ricognizione dei rischi presenti nell'area, e all'individuazione di eventuali ulteriori rischi specifici e le eventuali conseguenze sul rischio

interferenziale, per l'eventuale aggiornamento del DUVRI.

Nell'ambito di tali riunioni si attiveranno ulteriori misure atte a promuovere la cooperazione e coordinamento al fine di individuare altre azioni di prevenzione e protezione per diminuire i rischi dovuti alle interferenze. Gli incontri di coordinamento saranno verbalizzati sulla traccia dei verbali riportati in allegato al presente documento.



## 9 IPOTESI CIRCOSTANZA DI LAVORO RICADENTI NELL' AMBITO DI UN CANTIERE DI INGEGNERIA EDILE

Qualora ricorrano le condizioni ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all' art. 90 del D.Lgs. 81/2008 – cantieri temporanei e mobili di ingegneria edile (ex 494/96), è reso divieto alla ditta appaltatrice di svolgere la propria attività fino a che il Committente non provveda a dar seguito per quanto di competenza alla nomina di un coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione per la redazione del P.S.C. e del successivo coordinamento del cantiere, nel caso ne ricorrano le necessità. Nel qual caso la ditta appaltatrice dovrà produrre uno specifico P.O.S. da sottoporre al vaglio del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva (CSE) che tenga conto dei rischi introdotti dallo svolgimento delle attività di cantiere nei Luoghi.

## 10 COSTI DELLA SICUREZZA

I costi per la sicurezza sono relativi alle misure di sicurezza che la ditta appaltatrice sostiene per il conseguimento della sicurezza dei propri operatori e dell' utenza per attività interferenziali.

I costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta.

In sede preventiva non è possibile stimare con esattezza i costi della sicurezza per rischi interferenziali, se non per quanto attiene ad una stima sommaria dei possibili costi che verosimilmente verranno sostenuti dall'impresa per il conseguimento della sicurezza nello specifico appalto; tali costi potranno essere rivisti a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, per situazioni mutate o diverse da quanto previsto, in funzione della reale organizzazione ed

esigenze di sicurezza dell'impresa appaltatrice, che potrebbe proporre delle modifiche.


Infatti, come evidenziato dalla Determinazione n.3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 5/3/2008, potrebbe verificarsi la situazione in cui emerge la necessità di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice (art.114 del Codice dei contratti pubblici). In tali casi si potrebbe verificare la necessità di modificare il DUVRI, attività che può comportare una rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenza. Al riguardo, si palesa l'opportunità da parte della stazione appaltante di prevedere tra le somme a disposizione una voce relativa ad imprevisti a cui poter attingere anche in tale evenienza.

Non è da escludere, infine, che nella fase di cooperazione e coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al contratto emerga la necessità di apportare modifiche al

documento già posto a base d'appalto.

In analogia a quanto previsto dall'art.131 del codice, relativamente ai lavori, può quindi, prevedersi in tale fase la possibilità per l'appaltatore di presentare proposte integrative al DUVRI, proposte che naturalmente dovranno rappresentare oggetto di attenta valutazione da

parte della stazione appaltante.




L'art. 131, comma 2, lett. a) del codice prevede infatti che entro 30 giorni dall'aggiudicazione comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario può presentare alle amministrazioni aggiudicatrici eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento.

Si evidenzia, quindi, l'opportunità di inserire nel capitolato d'onere una apposita dicitura, la quale indichi che il committente ha redatto il DUVRI e che tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

#### 11. STIMA DEI COSTI DA INTERFERENZA PER L'APPALTATORE

N.	INTERVENTO	EURO
1	Formazione integrativa sui rischi interferenti	60,00
2	Revisione dei POS per tener conto dell'analisi condotte nel DUVRI	100,00
3	Riunioni di coordinamento	60,00
4	Apprestamenti a noleggio per essa in sicurezza dell'area	80,00
	<b>TOTALE NON SOGGETTO A RIBASSO</b>	<b>300,00</b>



# ALLEGATI

I.C. XVI SETTEMBRE CIVITAVECCHIA

## VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE PER LE ATTIVITA' APPALTATE

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

Nell'edificio situato in via \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ in

in applicazione degli obblighi posti al Committente che prevedono anche il coordinamento e la

cooperazione necessari al fine della salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori che

concorrono allo svolgimento delle attività appaltate, sono state convocate le persone interessate alle predette attività delle diverse entità chiamate ad operare in regime di

appalto per la conduzione delle attività e/o dei lavori di:

---

---

---

---

I presenti convengono di aver letto il documento di valutazione del rischio (DUVRI)


redatto dal Committente al fine di ridurre o eliminare i rischi dovuti ad eventuali

interferenze e concordano l'attuazione del programma e delle misure espresse nel DUVRI stesso.

Inserito a verbale: sui punti sotto elencati il Sig.....:

nella sua qualità di .....

Esprime le seguenti osservazioni:



Sono intervenuti per il Committente:

Il Datore di Lavoro

o un suo rappresentante

---

Sono intervenuti per l'Appaltatore:

Il Datore di Lavoro

o un suo rappresentante

---

Sono intervenuti per l'Appaltatore:

Il Datore di Lavoro

o un suo rappresentante

---

Sono intervenuti per l'Appaltatore:


Il Datore di Lavoro

o un suo rappresentante

---




**PROCEDURA "REDAZIONE DEL DUVRI E STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA PER CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE"**




## RIFERIMENTI NORMATIVI

- ☒ D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109”;
- ☒ Decreto Ministero lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”;
- ☒ D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia”;
- ☒ D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109” (novellato nell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006);
- ☒ “Linee Guida Itaca per l'applicazione del D.P.R. 222/2003”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 1 marzo 2006;
- ☒ D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- ☒ Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 4 del 26 luglio 2006;
- ☒ Legge 3 agosto 2007, n. 123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”;
- ☒ Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007;
- ☒ Schema di regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2007;
- ☒ Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008.
- ☒ D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
- ☒ DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009 , n. 106 .



Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.



**VERBALE DI SOPRALLUOGO**

(Se occorre)

In data ..... il sottoscritto ..... (RSPP del committente o persona delegata) assieme al  
..... (responsabile della ditta appaltatrice) ha effettuato il sopralluogo nelle  
seguenti aree di lavoro:

- a) .....
- b) .....
- c) .....
- d) .....
- e) .....

Dai sopralluoghi, non sono emersi fattori di rischio diversi da quelli che il Committente aveva  
comunicato mediante la documentazione consegnata alla ditta appaltatrice.


Civitavecchia: \_\_\_\_\_

Per Committente.

-----

Per la Ditta

-----







\* \* \* Rapporto risultato comunicazione ( 25. Mag. 2016 10:28 ) \* \* \*


1)

Data/Ora: 25. Mag. 2016 10:20

File Nr. Modo	Destinazione	Pagg.	Risul.	Pagina Non TX
9948 TX da memoria	800333669	P. 10	OK	

Causa dell'errore

E. 1) Riagganciare o interruzione linea	E. 2) Occupato
E. 3) Non risponde	E. 4) Nessun fax collegato
E. 5) Superata dimensione max. e-mail	E. 6) Destination does not support IP-Fax



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA XVI SETTEMBRE"  
 Via XVI Settembre, n. 17 - 00053 Civitavecchia (RM) - Tel. 0766/23270 - Fax 0766/580187  
 C.M. RMIC8GG008 - C.F. 91054900581 - www.comprensivocivitavecchia.gov.it  
 RMIC8GG008@istruzione.it - RMIC8GG008@pec.istruzione.it

## CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5

## LETTERA D'ORDINE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Protocollo 2237/h32E

Spett.le  
 Telecom Italia S.p.A.  
 ICT Solutions & Service Platforms  
 Gestione Convenzioni  
 Viale Parco dei Medici 61, 00148 - Roma  
 fax 800.333.659

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Denominazione e Codice Fiscale ISTITUTO COMPRENSIVO VIA XVI SETTEMBRE C.F. 91054900581
Via/Piazza e numero civico, Comune, Provincia, CAP VIA XVI SETTEMBRE N. 15/17 - 00053 CIVITAVECCHIA (RM)
PUNTO ORDINANTE
Nome Cognome e Codice Fiscale CORVAIA GIOVANINA
Posta elettronica RMIC8GG008@ISTRUZIONE.IT
Telefono fisso/mobile e fax 0766 23270 FAX 0766 580187
Qualifica DIRIGENTE SCOLASTICO